

**Verbale di accordo  
ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020  
per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga**

Add. 7 aprile 2020

tra

**SITRADE ITALIA S.p.A.** rappresentata dal Dott. Gabriele Conti assistita da Assolombarda  
Confindustria Milano, Monza Brianza e Lodi in persona di Stefania Massarotti

e

**FILCAMS-CGIL Nazionale** in persona di Emanuele Ferretti


**FISASCAT-CISL Nazionale** in persona di Stefania Chicca

**UILTUCS Nazionale** in persona di Stefano Franzoni

si è tenuto l'incontro in via telematica vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e  
quindi ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020

**PREMESSO CHE**

- a) **SITRADE ITALIA S.p.A.** opera nel settore del Commercio all'ingrosso di macchine, impianti e sistemi per il trattamento del denaro. In particolare si occupa di commercio anche per l'importazione ed esportazione di mobili per ufficio, nonché di commercio e produzione di macchine, impianti e sistemi per il trattamento del denaro; eroga anche servizi alle Banche ed alla Grande Distribuzione per la manutenzione delle macchine per i pagamenti automatici e per la gestione del denaro contante.
- b) **SITRADE ITALIA S.p.A.** occupa complessivamente n. 227 dipendenti, impiegati nelle unità operative di: San Martino Buon Albergo (Vr) - Bologna - Firenze - Roma - Bari - Palermo - e nella sede centrale di Segrate (MI) Via Cassanese 94/96 per attività di staff a supporto del Servizio Commerciale e di Assistenza Tecnica; ad essi è integralmente applicato il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;
- c) **SITRADE ITALIA S.p.A.** con riferimento al predetto personale, non dispone di ammortizzatori sociali ordinari che possano essere utilizzati per la gestione dell'emergenza occupazionale in conseguenza delle misure messe in essere per contrastare la diffusione del COVID-19;
- d) in data 3 aprile 2020 la Società ha inviato la comunicazione di avvio della procedura per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga alle OO.SS. territorialmente competenti e al Ministero del Lavoro ex art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020;



- e) Il ricorso all'ammortizzatore sociale si è reso indispensabile al fine di superare la situazione di difficoltà dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a causa del blocco delle attività commerciali in Italia. Infatti i provvedimenti adottati dall'attuale esecutivo hanno disposto – tra l'altro – l'immediata sospensione della quasi totalità delle attività relative alla commercializzazione di prodotti non di prima necessità e, in particolare, di tutte le attività di vendita, interessando di conseguenza le attività di commercializzazione effettuate dalle unità operative della società e determinando una correlata riduzione delle attività di supporto alle stesse;
- f) la Società, pertanto, si trova nell'indifferibile necessità di dover gestire le proprie risorse umane che ad oggi non possono oggettivamente ed utilmente essere impiegate in attività lavorativa, in tutto od in parte, per le ragioni sopra esposte.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**


1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. Le Parti, a fronte della interruzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL n.18/2020;
3. la Società presenterà, nei termini e nei modi di legge, domanda di accesso al trattamento Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il periodo decorrente dal 1° aprile 2020 fino al 31 agosto 2020. Il periodo richiesto non può eccedere la durata massima complessiva prevista dal D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020.
4. La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è la seguente: situazione aziendale dovuta a eventi transitori non imputabili alla Società e ai dipendenti (COVID-19);
5. Il trattamento verrà richiesto per un numero massimo di 184 lavoratori, tutti in forza alla data del 23 febbraio 2020, addetti alla commercializzazione, produzione e riparazione delle macchine e dei sistemi per il trattamento del denaro, ripartiti sul territorio nazionale od impiegati in attività di staff presso la sede aziendale, per un numero massimo complessivo di ore pari a 66240 il cui dettaglio è riportato all'allegato 1 al presente accordo.
6. Le risorse collocate in CIGD potranno essere oggetto di sospensioni a zero ore ovvero di riduzioni di orario, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali;
7. Il trattamento di Cassa Integrazione verrà riconosciuto attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del D.L. 22 c. 6;

8. le Parti concordano che qualora intervenissero futuri provvedimenti normativi le parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la continuità di quanto pattuito;
9. In fase di gestione della CIGD, l'azienda si rende disponibile ad un incontro laddove richiesto da una delle parti.

Allegato 1 - Sedi Produttive

Letto confermato sottoscritto.

SITRADE ITALIA S.p.A.



ASSOLOMBARDA



FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTUCS

